

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. CLXXXV

n. 1

RELAZIONE

SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1,
COMMA 9, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 243,
CONCERNENTE UN REGIME SPERIMENTALE DI ACCESSO ALLA
PENSIONE ANTICIPATA DI ANZIANITÀ PER LE LAVORATRICI

(Aggiornata al 16 settembre 2024)

(Articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(CALDERONE)

Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 2024



OGGETTO: Art. 1, comma 281, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Relazione alle Camere, sulla base del monitoraggio effettuato dall'INPS, in ordine all'attuazione delle disposizioni di accesso al c.d. regime sperimentale donna (art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243).

Con riferimento all'adempimento indicato in oggetto, si trasmette, sulla base dei dati comunicati dall'INPS – con note del 9 luglio e 16 settembre 2024 - il seguente **schema di relazione**.

1. *Introduzione ed estensione del beneficio: articolo 1, comma 9, legge 243/2004 e articolo 1, comma 281, legge 208/2015.*

L'art. 1, comma 9, della legge 243/2004, ha introdotto, per le sole lavoratrici, un regime sperimentale di accesso alla pensione anticipata di anzianità, consentendo l'accesso al trattamento pensionistico con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 di anzianità contributiva con le regole di calcolo previste dall'opzione per il sistema contributivo. La decorrenza della pensione seguiva le regole della decorrenza prevista per le pensioni di anzianità, in particolare, a partire dall'anno 2011, con l'applicazione delle cosiddette finestre mobili (12 mesi di differimento per i dipendenti e 18 per i lavoratori autonomi). Il regime sperimentale, previsto dall'art. 1, comma 9 della legge 243/2004, terminava nell'anno 2015.

Al fine di portare a conclusione la suddetta sperimentazione, l'art. 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha esteso tale facoltà anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.

Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è divenuta esclusivamente termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti contributivo e anagrafico per conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, anche successivamente alla predetta data.

Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della sperimentazione di cui al predetto comma 9, lo stesso art. 1, comma 281, della legge di stabilità 2016, ha previsto una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2016 e a 49 milioni di euro per l'anno 2017.

2. *L'intervento della legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 222, legge 232/2016).*

L'articolo 1, comma 222, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha esteso la facoltà di optare per il predetto regime sperimentale a quelle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti anagrafici previsti per il solo effetto degli incrementi della speranza di vita. Pertanto, tenuto conto dell'operare del meccanismo di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita (tre mesi dal 1° gennaio 2013 ed ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016), la predetta opzione è riconosciuta alle lavoratrici nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1958 (1957 per le lavoratrici autonome), che hanno maturato il requisito di 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2015, al compimento di 57 anni e 7 mesi se lavoratrici dipendenti o 58 anni e 7 mesi se autonome. Inoltre, la decorrenza della pensione può avvenire in qualunque momento successivo alla prima decorrenza utile ovvero almeno 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dopo la maturazione del requisito.

Gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della sperimentazione, così come modificati dalla legge di stabilità 2016 e dalla legge di bilancio 2017 e come stimati nelle rispettive relazioni tecniche, sono riportati nella tabella che segue.

"OPZIONE DONNA"				
Oneri finanziari previsti (valori in mln di euro)				
Anno	Legge di stabilità 2016			Legge di bilancio 2017
	Oneri art. 1, comma 281, primo periodo	Concorso alla copertura degli oneri (riduzione di spesa articolo 1, comma 235, legge n. 228/2012)	Effetto complessivo comma 281	Oneri stimati
2016	-160,0	160,0	0,0	0,0
2017	-405,0	49,0	-356,0	-18,3
2018	-702,2		-702,2	-47,2
2019	-593,0		-593,0	-83,0
2020	-446,6		-446,6	-66,1
2021	-144,0		-144,0	-33,2
2022	114,2		114,2	-1,5

In applicazione dell'articolo 1, comma 281, della legge 208/2015, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere, a seguito del monitoraggio dell'onere previdenziale effettuato dall'INPS, una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della sperimentazione medesima, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali con le relative previsioni di spesa.

3. Art. 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e seguenti successive modifiche:

- **art. 1, comma 476, legge 27 dicembre 2019, n. 160;**
- **art. 1, comma 336, legge 30 dicembre 2020, n. 178;**
- **art. 1, comma 94, legge 30 dicembre 2021, n. 234;**
- **art. 1, comma 292, legge 29 dicembre 2022, n. 197;**
- **art. 1, comma 138, legge 30 dicembre 2023, n. 213.**

L'art. 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha riconosciuto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato "opzione donna" alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2018, avevano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni, se dipendenti, e a 59 anni, se autonome, a condizione di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Successivamente, il sopraindicato termine del 31 dicembre 2018, è stato esteso ai fini della maturazione dei prescritti requisiti dall'art. 1, comma 476, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), al 31 dicembre 2019, dall'art. 1, comma 336, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), al 31 dicembre 2020 e, ulteriormente, dall'art. 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), al 31 dicembre 2021.

Ai sensi del medesimo art. 16, comma 1, il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In seguito, con l'inserimento del comma 1-bis al citato art. 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, operato con l'art. 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), sono state introdotte delle modifiche in materia, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi di accesso alla misura. Pertanto, il beneficio è stato riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2022, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni (sia dipendenti che autonome), ridotta di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale; peraltro, in tale ultima ipotesi la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 60 anni si applica a prescindere dal numero di figli.

Da ultimo, l'art.1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), ha ulteriormente esteso l'accesso alla misura alle lavoratrici che, rientranti nei medesimi profili di tutela, maturano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2023, con l'innalzamento del requisito anagrafico da 60 a 61 anni.

4. Dati di consuntivo e del monitoraggio effettuato dall'INPS sull'attuazione della sperimentazione del regime dell'"opzione donna".

Al fine di dare una rappresentazione complessiva dei benefici pensionistici in favore delle lavoratrici, sono esposti di seguito i dati relativi al numero delle lavoratrici interessate dalle predette misure e agli oneri previdenziali conseguenti.

La prima tabella riporta i dati, aggiornati al 16 settembre 2024, sul numero e sui relativi oneri delle pensioni vigenti negli anni dal 2016 al 2024 delle lavoratrici che hanno optato per il beneficio previsto dall'art. 1, comma 281, della legge 208/2015.

Tabella 1

Monitoraggio ai sensi del comma 281 della legge n. 208 /2015 e ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge 232/2016 - aggiornato al 16 settembre 2024

Pensioni vigenti ripartite per anno di decorrenza	Gestione privata			Gestione pubblica		
	Numero	Importo medio*	Importo totale	Numero	Importo medio*	Importo totale
Anno 2016	407	€ 950,21	€ 3.867.337,55	1.786	€ 1.427,66	€ 22.948.178,13
Anno 2017	148	€ 905,14	€ 1.339.613,64	760	€ 1.458,63	€ 9.977.059,44
Anno 2018	43	€ 784,23	€ 337.219,82	282	€ 1.522,44	€ 3.863.962,89
Anno 2019	9	€ 834,28	€ 75.085,30	76	€ 1.510,26	€ 1.033.016,94
Anno 2020	1	€ 545,91	€ 5.459,12	11	€ 1.564,92	€ 154.927,35
Anno 2021	6	€ 729,68	€ 43.780,96	8	€ 1.798,01	€ 129.456,45
Anno 2022	5	€ 829,13	€ 41.456,72	1	€ 2.138,49	€ 19.246,41
Anno 2023	3	€ 1.010,00	€ 30.300,04			
Totale	622	€ 922,87	€ 5.740.253,15	2.924	€ 1.448,78	€ 38.125.847,61

*Gli importi medi sono stati elaborati in base alle decorrenze dei trattamenti liquidati

Di seguito sono invece indicati, i dati, aggiornati al 16 settembre 2024, relativi a quante lavoratrici hanno usufruito dell'opzione in forza dell'articolo 1, comma 222, della legge 232/2016.

Tabella 2

Monitoraggio ai sensi dell'art. 1, comma 222 della legge 232/2016 - aggiornato al 16 settembre 2024			
Gestioni	Numero	Importo medio*	Onere totale
Privata	24	€ 1.072,03	€ 231.558,76
Pubblica	283	€ 1.446,42	€ 3.274.684,80
Totale	307	1.417,15	3.506.243,56

* Gli importi medi sono stati elaborati in base alle decorrenze dei trattamenti liquidati

Nella tabella successiva si espone il dettaglio, aggiornato al 16 settembre 2024, sugli oneri delle pensioni vigenti.

Tabella 3

Dettaglio oneri prospettici - aggiornamento al 16 settembre 2024			
anno	Gestione privata	Gestione pubblica	Totale
anno 2016	€ 59.584.387	€ 31.140.905	€ 90.725.292
anno 2017	€ 178.766.433	€ 93.429.651	€ 272.196.084
anno 2018	€ 215.494.456	€ 112.625.012	€ 328.119.468
anno 2019	€ 211.004.671	€ 110.278.492	€ 321.283.163
anno 2020	€ 175.276.033	€ 91.605.444	€ 266.881.477
anno 2021	€ 128.185.821	€ 66.994.437	€ 195.180.258
anno 2022	€ 61.886.514	€ 32.344.077	€ 94.230.591
anno 2023	€ 12.783.708	€ 6.681.217	€ 19.464.925
anno 2024	€ 487.114	€ 254.583	€ 741.697
anno 2025	€ 50.081	€ 26.174	€ 76.255
anno 2026	€ 5.333	€ 2.787	€ 8.120

Di seguito si indicano, invece, i dati, aggiornati al 16 settembre 2024, relativi ai pagamenti effettuati a titolo di TFS e TFR a favore delle lavoratrici beneficiarie delle prestazioni erogate ai sensi dell'art.1, comma 281, della legge 208/2015 e dell'art.1, comma 222, della legge 232/2016.

Tabella 4

Pagamenti TFS e TFR a beneficiari prestazioni erogate ai sensi del comma 281 della legge n. 208/2015 e ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge 232/2016 - aggiornati al 16 settembre 2024		
Anno di pagamento	Importo lordo	Importo netto
anno 2016*	€ 63.786.042	€ 57.268.757
anno 2017*	€ 25.638.630	€ 21.666.769
anno 2018	€ 134.548.164	€ 117.968.620
anno 2019	€ 115.676.853	€ 97.847.879
anno 2020	€ 58.668.502	€ 50.660.081
anno 2021	€ 22.242.964	€ 17.844.944
anno 2022	4.361.782 €	3.674.832 €
anno 2023	1.074.233 €	926.320 €
anno 2024	349.392 €	289.178 €
anno 2025	4.591 €	3.588 €

*Pagamenti entro il cosiddetto "termine breve" a causa di inabilità o decesso

Per quanto concerne, invece, le lavoratrici che hanno optato per il beneficio ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 4/2019, risultano pervenute, al 30 giugno 2024, 121.709 istanze di accesso al pensionamento in esame di cui 4.120 ai sensi dell'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Con riferimento al suddetto art. 16 del decreto-legge 4/2019, nella seguente tabella si riportano i dati, aggiornati al 30 giugno 2024, sulle istanze pervenute e sullo stato di lavorazione con il dettaglio delle Gestioni interessate.

Tabella 5

Opzione donna ai sensi dell'art.16 del D.L. 4/2019 - Domande pervenute ed esiti istruttori con il dettaglio delle Gestioni				
Gestione	Pervenute	Accolte	Respinte	Giacenti
Gestione pubblica	20.491	17.241	2.629	621
Gestione privata – lavoratori dipendenti	73.145	58.450	14.048	647
Gestione privata - lavoratori autonomi	28.073	23.380	4.507	186
Totale	121.709	99.071	21.184	1.454

Di cui:

Tabella 6

Anno di presentazione	Numero istanze
anno 2019	26.744
anno 2020	21.457
anno 2021	27.354
anno 2022	30.789
anno 2023	12.474 (di cui 3.061 ai sensi della L. di Bilancio 2023)
anno 2024	2.891 (di cui 1.059 ai sensi della L. di Bilancio 2023)

Nelle due tabelle successive, sempre con riferimento alle lavoratrici che hanno optato per il beneficio ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 4/2019, sono indicati i dati, aggiornati al 30 giugno 2024, sugli importi medi dei trattamenti e sugli oneri prospettici.

Tabella 7

Riepilogo importo medio	
Pensione Opzione donna art. 16	€ 1.096,68
Gestione pubblica	€ 1.434,22
Gestione privata – lavoratori dipendenti	€ 1.105,78
Gestione privata – lavoratori autonomi	€ 822,51

Tabella 8

Oneri prospettici di opzione donna previsto dall'art. 16 del D.L. 4/2019	
Anno	Totale
anno 2019	€ 116.320.988
anno 2020	€ 369.858.885
anno 2021	€ 557.613.497
anno 2022	€ 825.530.537
anno 2023	€ 1.022.137.685
anno 2024	€ 929.176.978
anno 2025	€ 735.173.592
anno 2026	€ 489.929.924
anno 2027	€ 286.415.610
anno 2028	€ 110.401.744
anno 2029	€ 19.609.706

Oneri prospettici di opzione donna previsto dall'art. 16 del D.L. 4/2019	
Anno	Totale
anno 2030	€ 1.295.336

Da ultimo, si espongono, nelle tabelle successive, i dati sul TFS e TFR erogato alle pubbliche dipendenti che hanno beneficiato di opzione donna ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 4/2019, aggiornati al 30 giugno 2024, con riferimento al numero delle beneficiarie e agli importi.

Tabella 9

Opzione donna art. 16 del DL 4/2019 - Numero beneficiarie			
Anno di pagamento	Numeri TFS (Prima rata o Unica soluzione)	Numeri TFR (Prima rata o Unica soluzione)	Totale
2019	10	9	19
2020	15	47	62
2021	2.442	283	2.725
2022	2.695	307	3.002
2023	3.386	490	3.876
2024	2.496	284	2.780
2025	502	39	541
2026	49	5	54

Tabella 10

TFS + TFR opzione donna art. 16 del DL 4/2019		
Anno di pagamento	Importo lordo	Importo netto
anno 2019	€ 550.133	€ 491.698
anno 2020	€ 955.160	€ 752.887
anno 2021	€ 117.822.604	€ 105.841.662
anno 2022	€ 156.684.579	€ 140.291.823
anno 2023	€ 93.906.273	€ 83.401.907
anno 2024	€ 145.352.182	€ 130.028.131
anno 2025	€ 52.438.772	€ 46.046.211
anno 2026	€ 10.757.610	€ 9.124.082
anno 2027	€ 1.017.470	€ 831.527